

R. VG n. 353/2019



Tribunale Ordinario di Paola
Sezione Seconda Volontaria Giurisdizione
Decreto di fissazione di udienza

Il Giudice,

Letta la proposta *ex art.* 9 legge 27.1.2012 n. 3 avanzata nell'interesse di **COZZA SONIA** (C.F. CZZSNO67P70D086J);

ritenuto che la stessa soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7,8 e 9 della l. 27.1.2012 n. 3;

ritenuta la propria competenza;

visto l'art. 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3;

FISSA

per la comparizione del parti interessate l'udienza del **11/06/2020 alle ore 09:30**;

dispone la comunicazione della proposta e del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, almeno trenta giorni prima dell'udienza, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata;

dispone che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito *internet* del Tribunale di Paola, in versione integrale a cura della cancelleria (nell'apposita sezione, indicando nel titolo il nome del debitore e la data dell'udienza) e, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, anche nel registro delle imprese;

ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, avvertendo che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Paola, 11/03/2020.

Il Giudice

Matteo Torretta

